



63655-

*Il Ministro
del Lavoro e delle Politiche Sociali*

DI CONCERTO CON IL MINISTRO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

VISTO l'articolo 18, comma 1, lett. a), del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, nella legge 28 gennaio 2009, n. 2, che istituisce il Fondo sociale per occupazione e formazione;

VISTO l'articolo 12 del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, nella legge 30 luglio 2010, n. 220 il quale dispone, a decorrere dal 1° gennaio 2011, nuove decorrenze dei trattamenti pensionistici di vecchiaia e di anzianità;

VISTO il comma 5 dell'articolo 12 di cui al capoverso precedente, il quale prevede che ai soggetti individuati nel medesimo comma 5 si applicano le disposizioni in materia di decorrenza dei trattamenti pensionistici vigenti prima dell'entrata in vigore del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78;

12
VISTO il comma 5-bis del medesimo articolo 12, introdotto dall'articolo 1, comma 37, lett. b), della legge 13 dicembre 2010, n. 220, in base al quale, *“con riferimento ai lavoratori di cui alle lettere da a) a c) dal comma 5, ancorché maturino i requisiti per l'accesso al pensionamento a decorrere dal 1° gennaio 2011 e comunque entro il periodo di fruizione delle prestazioni di tutela del reddito di cui alle medesime lettere, il Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, nei limiti delle risorse disponibili del Fondo sociale per occupazione e formazione di cui all' articolo 18, comma 1, lett. a), del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, nella legge 28 gennaio 2009, n. 2, può disporre, in deroga alla normativa vigente, in alternativa a quanto previsto dal citato comma 5, la concessione del prolungamento dell'intervento di tutela del reddito per il periodo di tempo necessario al raggiungimento della decorrenza del trattamento pensionistico sulla base di quanto stabilito dal presente articolo e, in ogni caso, per una durata non superiore al periodo di tempo intercorrente tra la data computata con riferimento alle disposizioni in materia di decorrenza dei trattamenti pensionistici*



vigenti prima della data di entrata in vigore del presente decreto e la data della decorrenza del trattamento pensionistico computata sulla base di quanto stabilito dal presente articolo”;

VISTO il comma 6 dell'articolo 12 di cui ai capoversi precedenti, in base al quale:

- l'INPS provvede al monitoraggio, sulla base della data di cessazione del rapporto di lavoro, delle domande di pensionamento presentate dai lavoratori di cui al comma 5 del medesimo articolo 12 che intendono avvalersi, a decorrere dal 1° gennaio 2011, del regime delle decorrenze previste dalla normativa vigente prima della data di entrata in vigore del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78;
- qualora dal predetto monitoraggio risulti il raggiungimento del numero di 10.000 domande di pensione, l'INPS non prenderà in esame ulteriori domande di pensionamento finalizzate ad usufruire dei benefici previsti dal comma 5 del medesimo articolo 12;

VISTI i dati del monitoraggio effettuato dall'INPS ai sensi del comma 6 dell'articolo 12 di cui sopra, riportati nella tabella allegata al presente decreto;

CONSIDERATO che dalla tabella di cui al capoverso precedente risulta che, per l'anno 2011, i lavoratori interessati dal prolungamento dell'intervento di tutela del reddito ai sensi dell'articolo 12, comma 5-bis, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni nella legge 30 luglio 2010, n. 220, sono complessivamente pari a n. 1.645, dei quali n. 677 con un costo a carico del Fondo sociale per occupazione e formazione pari ad € 4.724.951,00;

RITENUTO di concedere il prolungamento dell'intervento di tutela del reddito, in favore di n. 677 lavoratori beneficiari rientranti nel 2011 nelle previsioni dell'articolo 12, comma 5-bis, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni nella legge 30 luglio 2010, n. 220;

RITENUTO, pertanto, di autorizzare l'INPS all'erogazione del prolungamento dell'intervento di tutela del reddito in favore dei lavoratori beneficiari di cui al capoverso precedente, nel limite di spesa di € 4.724.951,00;

DECRETA



ARTICOLO 1

E' concesso il prolungamento dell'intervento di tutela del reddito, con esclusione della contribuzione figurativa, in favore di n.677 lavoratori che nell'anno 2011 non rientrano nel contingente di 10.000 unità di cui all'articolo 12, comma 5, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni nella legge 30 luglio 2010, n. 220, ancorchè maturino i requisiti per l'accesso al pensionamento a decorrere dal 1° gennaio 2011 e comunque entro il periodo di fruizione delle prestazioni di tutela del reddito.

Il prolungamento è concesso per un numero di mensilità non superiore al periodo di tempo intercorrente tra la data computata con riferimento alle disposizioni in materia di decorrenza dei trattamenti pensionistici vigenti prima della data di entrata in vigore del citato decreto-legge n. 78 del 2010 la data della decorrenza del trattamento pensionistico computata sulla base di quanto stabilito dall'articolo 12 del medesimo decreto-legge.

ARTICOLO 2

L'Inps è autorizzato, nel limite di spesa di € 4.724.951, ad erogare il prolungamento dell'intervento di tutela del reddito ad un numero massimo di 677 lavoratori di cui all'articolo 1 del presente decreto, che presentino domanda per il pensionamento sulla base delle disposizioni in materia di decorrenza dei trattamenti pensionistici vigenti prima dell'entrata in vigore del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78.

ARTICOLO 3

Per l'anno 2011 gli oneri finanziari derivanti dall'applicazione del presente decreto, pari complessivamente ad € 4.724.951,00, sono posti a carico del Fondo sociale per occupazione e formazione di cui all' articolo 18, comma 1, lett. a), del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, nella legge 28 gennaio 2009, n. 2.

- 5 GEN. 2012

IL MINISTRO DEL LAVORO
E DELLE POLITICHE SOCIALI

Roberto Formaro

IL MINISTRO DELL'ECONOMIA
E DELLE FINANZE

Monti

M



Legge 30 luglio 2010, n. 122 - articolo 12, commi 5 e 5 bis
Criterio: Data di cessazione rapporto di lavoro

Anno	Tipologia	comma 5	comma 5 bis			Costo
			Interessati			
		Totale Interessati	Totale Interessati	Interessati senza costo	Interessati con costo	
2011	mobilità ord.	103	1.564	968	596	€ 3.380.965
	mobilità lunga	787	13	0	13	€ 81.286
	esodati	337	68	0	68	€ 1.262.700
	totale	1.227	1.645	968	677	€ 4.724.951
2012	mobilità ord.	146	4.114	1.756	2.358	€ 15.450.330
	mobilità lunga	1.360	59	0	59	€ 339.577
	esodati	1.867	389	0	389	€ 6.536.600
	totale	3.373	4.562	1.756	2.806	€ 22.326.507
2013	mobilità ord.	25	3.888	1.020	2.868	€ 19.162.185
	mobilità lunga	1.115	93	0	93	€ 465.758
	esodati	2.731	1.494	0	1.494	€ 23.200.100
	totale	3.871	5.475	1.020	4.455	€ 42.828.043
2014	mobilità ord.	-	389	21	368	€ 3.337.320
	mobilità lunga	780	69	0	69	€ 402.719
	esodati	-	2.894	0	2.894	€ 50.742.600
	totale	780	3.352	21	3.331	€ 54.482.639
2015	mobilità ord.	1	55	1	54	€ 589.715
	mobilità lunga	462	39	0	39	€ 238.805
	esodati	4	1.069	0	1.069	€ 14.616.500
	totale	467	1.163	1	1.162	€ 15.445.020
2016	mobilità ord.	0	0	0	0	€ 0
	mobilità lunga	144	30	0	30	€ 189.982
	esodati	4	83	0	83	€ 1.110.900
	totale	148	113	0	113	€ 1.300.882
2017	mobilità ord.	0	-	0	0	€ 0
	mobilità lunga	131	21	9	12	€ 76.736
	esodati	3	106	41	65	€ 1.007.400
	totale	134	127	50	77	€ 1.084.136
TOTALE GENERALE	mobilità ord.	275	10.010	3.766	6.244	€ 41.920.515
	mobilità lunga	4.779	324	9	315	€ 1.794.863
	esodati	4.946	6.103	41	6.062	€ 98.476.800
	totale	10.000	16.437	3.816	12.621	€ 142.192.178

MEDIA MENSILITA' 5,26